

COMUNE DI CAPANNORI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ALLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 9.2.2005

*(Appendice del regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi
urbani e assimilati)*

INDICE

ART.1 – PRINCIPI GENERALI

ART.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.3 - INAPPLICABILITÀ DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART.4 – COMPETENZA

ART.5 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

ART.6 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL SOGGETTO GESTORE

ART.7 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UTENTE

ART.8 - CONTRADDITTORIO CON L'UTENTE

ART.9 - DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO

ART.10 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

ART.11 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

ART.12 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

ART.13 - RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

ART.1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Capannori, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, in riferimento alla normativa vigente in materia, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento.
2. Tale procedimento non è obbligatorio a termini di legge né per l'Ente impositore né per l'utente, ognuno dei quali può comunque attivarlo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica alla tariffa di igiene ambientale.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
3. Con riferimento alla tariffa per la quale vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

ART.3 - INAPPLICABILITÀ DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. La definizione con adesione non si applica:
 - agli atti di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o alla mancata o incompleta compilazione di questionari;
 - agli atti di accertamento effettuati dal soggetto gestore dopo aver esperito con esito negativo il procedimento di adesione, per mancata partecipazione dell'utente o per impossibilità di raggiungere l'accordo per la definizione;
 - agli atti di accertamento divenuti definitivi.

ART.4 – COMPETENZA

1. Competente alla definizione degli accertamenti con adesione è il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per questo un suo funzionario delegato.
2. In sede di contraddittorio il soggetto gestore deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-beneficio dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in sede di eventuale ricorso. In ogni caso resta fermo il potere-dovere di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ART.5 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a cura del soggetto gestore, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza dell'utente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART.6 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il soggetto gestore, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con l'utente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita tutti i soggetti obbligati a comparire, mediante raccomandata o notifica.
2. Nell'invito a comparire dovranno essere indicati:
 - gli elementi rilevanti, ai fini dell'accertamento, in possesso del soggetto gestore;
 - i periodi di imposizione oggetto di accertamento;
 - l'indicazione del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
3. L'interessato può richiedere, entro la data indicata nell'invito, il differimento della comparizione, formulando istanza motivata. Il soggetto gestore, valutata l'istanza, può accordare il rinvio, dandone comunicazione al richiedente.
4. La partecipazione del utente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
5. La mancata partecipazione dell'utente, rilevata dal soggetto gestore con apposito verbale, impedisce il ricorso al procedimento di adesione su istanza di parte di cui al successivo articolo 7.
6. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico, che il soggetto gestore, ai fini dell'esercizio delle attività di accertamento, può rivolgere agli utenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

ART.7 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UTENTE

1. L'utente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art.6, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento della tariffa.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini sospesi ai sensi del precedente comma 2.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il soggetto gestore, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione dell'utente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione salvo quanto indicato al comma 3 dell'articolo precedente.
6. Se il soggetto gestore non intende o non può applicare l'istituto ne dà formale comunicazione al utente, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, specificandone i motivi. Dalla notifica della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e per il pagamento della tariffa.

ART.8 - CONTRADDITTORIO CON L'UTENTE

1. Ai fini della trasparenza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione, per ogni fase del contraddittorio viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale si dà atto della documentazione eventualmente prodotta dal utente e delle motivazioni addotte. I verbali devono essere predisposti in duplice esemplare e sottoscritti dal soggetto gestore, tramite il funzionario responsabile delegato, e dall'utente o da suo procuratore. Una copia dei verbali sottoscritti viene consegnata all'utente.

ART.9 - DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO

1. Esperito il contraddittorio, raggiunto l'accordo, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che definisce il procedimento. Tale documento deve essere sottoscritto dall'utente, o da suo procuratore, e dal funzionario responsabile delegato dal soggetto gestore.
2. L'atto, deve contenere essenzialmente:
 - l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda. In particolare dovranno essere evidenziate le dichiarazioni del utente, le proposte in rettifica del soggetto gestore e quanto stabilito in contraddittorio;
 - la liquidazione del tributo o del maggior tributo, gli interessi e le sanzioni;
 - le modalità per l'esecuzione del versamento delle somme dovute.
3. Nel caso in cui, esperito il contraddittorio, non venga raggiunto l'accordo, si redige un apposito verbale.

ART.10 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia di cui al successivo articolo 11 comma 4.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, in caso di pagamento rateizzato, il utente deve far pervenire al soggetto gestore la quietanza dell'avvenuto pagamento e l'eventuale documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
3. Il soggetto gestore, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia all'utente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

ART.11 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione può essere effettuato:
 - in unica soluzione;
 - ratealmente, su richiesta del utente, qualora le somme dovute siano superiori a € 1000,00.
2. Il pagamento rateale può avvenire in un massimo di:
 - quattro rate trimestrali se l'importo dovuto non supera €5.164,56;
 - otto rate trimestrali se l'importo dovuto non supera 51.645,68;
 - dodici rate trimestrali se l'importo dovuto supera 51.645,68.

3. Le rate sono tutte di uguale importo e su quelle successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati su base giornaliera a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
4. Per ottenere il beneficio del pagamento rateale l'utente deve prestare idonea garanzia ai sensi dell'art.38 bis del DPR n.633/1972 per l'intero importo rateizzato (qualora sia superiore a €5.164,56) maggiorato degli interessi dovuti, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno.
5. Le quietanze delle rate successive alla prima devono ugualmente pervenire al soggetto gestore, a cura del utente, entro dieci giorni dal pagamento.
6. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, autorizza il soggetto gestore ad escutere la garanzia prestata per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi.
7. In caso di mancato pagamento, l'utente perderà i benefici acquisiti.

ART.12 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del soggetto gestore.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il soggetto gestore di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, quest'ultimo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le penalità per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto.

ART.13 - RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs.218/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si rinvia altresì a quanto stabilito dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2005.